



**COMUNE DI
MORRA DE SANCTIS
(Provincia di Avellino)**

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

TRA

Il Comune di Morra De Sanctis

E

L'impresa _____

Premesso:

- che per Patto di integrità si intende un accordo avente ad oggetto la regolazione del comportamento ispirato a principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa esecuzione;
- Che con l'inserimento del Patto di integrità nella documentazione di gara si intende garantire una leale correttezza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
- Che al fine della corretta attuazione del Patto di integrità ogni interessato potrà rivolgersi, per effettuare segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni o chiarimenti, al Segretario comunale, nella sua qualità di

responsabile della prevenzione della corruzione;

Tutto ciò premesso

LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - OGGETTO

Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché determina l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa esecuzione.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Morra De Sanctis, impegnati ad ogni livello nell'espletamento della gara cui afferisce il presente Patto di integrità, nonché nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

Articolo 2 – UTILIZZO DEL PATTO DI INTEGRITA'

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante e, pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di gara, l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto di integrità.

Articolo 3 – DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL'APPALTATORE

– L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente patto di integrità e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
8. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla

normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - E. noli a freddo di macchinari;
 - F. forniture di ferro lavorato;
 - G. noli a caldo;
 - H. autotrasporti per conto di terzi;
 - I. guardiania dei cantieri;
10. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
 11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.
 12. Dichiarare di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (DPR n. 62/2013) nonché di quelli di cui al Codice

etico e di comportamento aziendale (approvato con DGC n. ____/_____) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che a qualsiasi titolo collaborano con il Comune;

13. dichiara di essere consapevole che il personale dipendente del Comune, al quale vengono offerti regali o altri vantaggi economici personali o altre utilità non aventi carattere personale il cui valore stimato ecceda, o probabilmente ecceda la soglia del modico valore (€ 150,00), provvede a rifiutarlo e ad informare per iscritto il Responsabile per la prevenzione della corruzione;
14. si impegna al rispetto delle clausole sociali e di tutte le pattuizioni a carattere sociale relativi in particolare all'applicazione:
 - di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali,
 - dei principi di parità di trattamento e non discriminazione,
 - della tutela del lavoro minorile,
 - agli impegni di assunzione di persone svantaggiate o di riassunzione di lavoratori in caso di cambio appalto contenute nel capitolato di gara.

e si impegna, altresì, a comunicare al Comune l'assolvimento di tali obblighi ed accetta sin da ora che il, Comune ed i suoi organismi interni possano effettuare controlli, ispezioni, verifiche in qualunque forma e in qualunque momento, prima, durante e dopo lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Riconosce espressamente che ogni ostacolo o impedimento, anche parziale, a tali attività di verifica saranno considerati inadempimento contrattuale; in ragione di tale adempimento, secondo quanto previsto dal contratto l'Amministrazione potrà applicare le penali nella misura determinata nel contratto ovvero, nelle ipotesi previste, procedere con la risoluzione del contratto medesimo;

Articolo 4 – IMPEGNI E OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

– La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio Codice di comportamento dei dipendenti e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 – INADEMPIMENTI E VIOLAZIONI

La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata, all'operatore economico, la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Nessuna sanzione potrà essere comminata all'impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di soggetti dell'amministrazione e/o dei suoi collaboratori e/o consulenti.

Articolo 6 – EFFETTI DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO - VINCOLI

Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

Articolo 7 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra il comune di Morra De Sanctis e l'impresa _____ e tra le stesse imprese concorrenti, sarà competenza esclusiva del foro di Avellino.

Articolo 8 - PUBBLICITÀ DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità è pubblicato sul sito internet comunale:

1. nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti - Prevenzione della corruzione"

2. nella sezione “Bandi di gara, sottosezione “Forniture di beni e servizi – Modulistica e regolamenti generali”.

LAS